



REGOLAMENTO PROTEZIONE DATI

ART. 1

Oggetto

1 Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679 di seguito indicato RGD, Regolamento Generale Protezione Dati) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, effettuate dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

ART. 2

Titolare del trattamento

1 Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, rappresentato ai fini previsti dal RGD dal Direttore Generale pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare").

2 Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'articolo 5 del RGD: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

3 Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGD.

Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato così come stabiliti dagli artt. 12-22 del RGD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.



Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito del bilancio.

4 Il Titolare adotta le misure appropriate per fornire all'interessato:

- a) le informazioni indicate dall'art. 13 del GRPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
- b) le informazioni indicate dall'art.14 del RGPD, qualora i dati personali non siano ottenuti presso l'interessato stesso.

5 Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione di impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA"), ai sensi dell'art. 35 del RGPD, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.

6 Il Titolare provvede, inoltre, a:

- a) designare, ai sensi dell'art. 28 del GRPD, il/i Responsabile/i del trattamento nelle persone dei Dirigenti, dei Direttori Tecnici delle singole farmacie comunali appartenenti ai Comuni aderenti al Consorzio Farmaceutico Intercomunale e di quelle appartenenti ai Comuni che hanno sottoscritto con l'Ente apposita convenzione. Il/i Responsabile/i del trattamento è/sono preposto/i al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati degli uffici/settori o delle farmacie cui sono assegnati, e di quelli dei quali vengono in possesso nell'esercizio delle attività e nelle sedi cui sono preposti.
- b) nominare il Responsabile della Protezione dei Dati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, lett. a) del RGPD;
- c) predisporre l'elenco dei Responsabili del trattamento pubblicandolo nella sezione trasparenza e aggiornandolo periodicamente.

7 Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e del Responsabile del trattamento.

ART. 3

Finalità del trattamento

1 I trattamenti sono compiuti dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale per le seguenti finalità:

- a) esecuzione di attività di interesse pubblico o connesso all'esercizio di poteri pubblici e/o necessarie all'esercizio dell'attività amministrativa dell'Ente. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:
- l'esercizio di funzioni amministrative che riguardano l'Ente e/o i suoi dipendenti e/o i soggetti pubblici e privati che contraggono con il Consorzio;
 - l'esercizio di funzioni amministrative che riguardano i servizi farmaceutici e quelli ad essi connessi;
 - la gestione dei servizi di fornitura dei medicinali e dei prodotti venduti all'interno delle sedi delle farmacie;
 - l'esercizio di attività di consulenza, visita e fornitura di servizi all'interno delle farmacie;
 - l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi affidati all'Ente dalla legge, dai singoli Comuni e/o da terzi.

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

- b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Consorzio Farmaceutico Intercomunale;
- c) l'esecuzione di un contratto con i soggetti interessati;
- d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purchè l'interessato esprima il consenso al trattamento ove esso sia richiesto.

ART. 4

Responsabile del trattamento

1 I Direttori Tecnici delle singole farmacie comunali, appartenenti ai Comuni consorziati e di quelle appartenenti ai Comuni che hanno sottoscritto con l'Ente apposita convenzione, sono nominati unici responsabili del trattamento di tutte le banche dati



personali esistenti nella farmacia cui sono, di volta in volta, preposti. I Dirigenti sono nominati unici responsabili del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti negli uffici di cui hanno la direzione. I Responsabili del trattamento devono essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative di cui all'art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.

2 Il/i Responsabile/i del trattamento è/sono designato/i dal Direttore Generale mediante decreto di nomina nel quale sono tassativamente disciplinati

- la materia trattata, la natura e la finalità del trattamento dei dati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

3 Il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, anche di soggetti pubblici o privati che, in qualità di Responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando apposito contratto, o altro atto giuridico, in forma scritta, che specifichi la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del Responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

4 E' consentita la nomina di Incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento nel rispetto degli stessi obblighi che legano il Titolare e il Responsabile del trattamento; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da Incaricati che operano attenendosi alle istruzioni del Titolare o del Responsabile del trattamento, che li ha nominati.

Dell'operato dell'Incaricato risponde il soggetto che lo ha nominato e ciò anche ai fini del risarcimento danni, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcuno modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato dell'Incaricato.

5 Gli Incaricati si impegnano alla riservatezza qualora non né abbiano già un obbligo legale.

6 Il/i Responsabile/i del trattamento dei dati provvede/ono, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, così come indicati nel decreto di nomina, ed in particolare provvede/ono:

- alla tenuta del registro delle categorie di attività tenute per conto del Titolare;

- all'adozione di misure che garantiscano la sicurezza dei trattamenti;
- alla sensibilizzazione del personale che partecipa ai trattamenti;
- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito denominata DPIA), qualora tale strumento di rendesse necessario per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 35 del RGPD;
- ad informare il Titolare, immediatamente e senza ritardo, della conoscenza di casi di violazione di dati personali, per la successiva notifica della violazione al Garante della Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione di dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

ART. 5

Responsabile della protezione dati

1 Il Responsabile della protezione dati (di seguito denominato RPD) è individuato in un professionista scelto mediante procedura ad evidenza pubblica tra soggetti aventi le medesime qualità professionali di quelle richieste al Responsabile del Trattamento, che abbia conoscenza delle strutture organizzative degli Enti Pubblici nonché delle norme e procedure amministrative ad essi applicabili.

I compiti attribuiti al RPD sono indicati in un apposito contratto di servizio o altro atto giuridico avente forma scritta.

Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare e al/ai Responsabile/i del trattamento nonché agli Incaricati e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando la responsabilità del Titolare e del/dei Responsabile/i del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica in termini di loro conformità,

l'attività di formazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del/i Responsabile/i del trattamento;

- c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal/dai Responsabile/i del trattamento;
- d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RDP in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre una DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento e quali salvaguardie adottare) siano conformi al RGPD;
- e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art.36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relative ad ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare del trattamento al Garante;
- f) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare si assicuri che tali compiti e funzioni non diano adito ad un conflitto di interessi. L'assenza di conflitto di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.

2 Il Titolare e il/i Responsabile/i del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:

- il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Responsabili del trattamento che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;

- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta o orale;
- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificatamente tale decisione;
- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

3 Nello svolgimento dei compiti affidatogli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso egli:

- a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dati;
- b) definisce un ordine di priorità nelle attività da svolgere incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

4 Il RDP dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e della capacità di bilancio dell'Ente.

5 La figura del RPD è incompatibile con quella di chi determina le finalità o i mezzi del trattamento; in particolare risultano con la stessa incompatibili:

- il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- il responsabile del trattamento;
- qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o i mezzi del trattamento.

6 Il Titolare del trattamento fornisce al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare è assicurato al RPD:



- supporto attivo, per lo svolgimento dei compiti, da parte del personale dell'Ente;
- tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati;
- supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede attrezzature a strumentazione) e personale;
- comunicazione ufficiale della nomina tutto il personale in modo da garantire che la sua presenza e sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
- accesso garantito ha i settori dell'Ente, così da fornire supporto, informazioni e input essenziali.

7 Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento, nè sull'interpretazione da dare ad una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dati.

Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.

Ferma restando l'indipendenza dello stesso nello svolgimento di tutti i compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare.

Nel caso in cui siano rilevate o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il RGPD e con tutte le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare o al/ai Responsabile/i del trattamento.

ART. 6

Sicurezza del trattamento

1 Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale e il/i Responsabili del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2 Le misure tecniche e organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei



dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità, resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3 Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate:

- i sistemi di protezione (antivirus firewall ed altro);
- i sistemi di rilevazione dell'intrusione;
- l'utilizzo di porte, armadi e contenitori dotati di serratura;
- sistemi di copiatura e conservazione in archivi elettronici;
- altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

4 La conformità del trattamento dei dati al RGPD in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.

Il Titolare del trattamento e ciascun Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni del rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso ai dati personali.

6 I nominativi e i dati di contatto del Titolare, del/dei Responsabile/i del trattamento e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente".

7 Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per il trattamento dei dati sensibili per le finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi ai sensi degli art. 20 e 22 D.Lgs. n.193/2006.

ART. 7

Il registro delle attività di trattamento

1 Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno dei seguenti informazioni:



- a) il nome e i dati di contatto del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, del suo legale rappresentante, dell'eventuale contitolare del trattamento, e del RPD;
- b) le finalità del trattamento;
- c) la sintetica descrizione delle categorie di interessi, nonché le categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o ad una un'organizzazione internazionale;
- f) i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate come da precedente art. 6 .

2 Il Registro è tenuto dal Titolare presso gli uffici della sede del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, in forma cartacea. Nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

3 Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al Responsabile della protezione dati, il compito di tenere il predetto registro sotto la responsabilità del medesimo Titolare.

ART. 8

Registro delle categorie di attività trattate

1 Il Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile di cui al precedente art. 4, reca le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del Responsabile della protezione dati;
- b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun responsabile: raccolta registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a tali dati;
- c) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o una un'organizzazione internazionale;

- d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche organizzative del trattamento adottate come da precedente art. 6

2 Il Registro è tenuto da ciascun Responsabile del trattamento presso l'ufficio/settore o sede della Farmacia in cui opera, in forma cartacea.

ART. 9

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1 Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se in particolare prevede l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (DPIA) ai sensi dell'art. 35 RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

2 Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicate dal Garante Privacy ai sensi dell'art. 35 del RGPD.

3 La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35 del RGPD, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato sono i seguenti:

- a) trattamenti valutativi o di *scoring*, compresa la profilazione e attività predittive concernenti aspetti riguardanti il medesimo trattamento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;
- b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia trattamenti finalizzati ad ottenere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente suddette persone fisiche;

- c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare e controllare gli interessati compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;
- d) trattamenti di dati sensibili o di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del RGDP;
- e) trattamenti di dati su larga scala tenendo conto del numero di soggetti interessati dal trattamento in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza delle attività di trattamento; ambito geografico delle attività di trattamento;
- f) combinazione o raffronto di insiemi di dati secondo le modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;
- g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come dipendenti dell'Ente soggetti a patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;
- h) utilizzi innovativi o applicazioni di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;
- i) tutti quei trattamenti che di per sè impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.

Nel caso in cui il trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una DIPIA, salvo che il Titolare ritenga, motivatamente, che non può presentare un rischio elevato; il Titolare può, motivatamente, ritenere che per un trattamento che soddisfa uno solo dei criteri di cui sopra occorre comunque la conduzione di una DPIA.

4 Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa.

Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA ad altro soggetto, interno o esterno all'Ente.

Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione con le conseguenti decisioni assunte dal Titolare



devono essere documentate nell'ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e l'ufficio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.

5 Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto ad uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato e l'ufficio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione ad uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.

6 La DPIA non è necessaria nei seguenti casi:

- se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA; in questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
- se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del mese di maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
- se il trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante Privacy. Inoltre occorre tener conto che le autorizzazioni del Garante Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite od abrogate.

7 La DPIA è condotta prima di dar luogo a trattamento attraverso i seguenti processi:

- a) descrizione sistematica del contesto dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza dei codici di condotta approvati. Sono, altresì, indicati i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei, canali di trasmissione cartacei);
- b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti sulla base:
 - delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
 - della liceità del trattamento;
 - dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
 - del periodo limitato di conservazione delle informazioni fornite agli interessati;
 - del diritto di accesso e portabilità dei dati;
 - del diritto di rettifica, cancellazione, di opposizione limitazione del trattamento;
 - dei rapporti con il/i Responsabile/i del trattamento;
 - delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
 - consultazione preventiva del Garante Privacy;
- c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;
- d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD, tenuto conto dei diritti degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8 Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è



specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme alle opinioni degli interessati.

9 Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale levato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la preventiva autorizzazione della medesima Autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, tra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale alla sanità pubblica.

10 La DPIA deve essere effettuata anche per i trattamenti in corso che presentino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

Art. 10

Violazione dei dati personali

1 Per violazione dei dati personali (in seguito "*data breach*") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

2 Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore o comunque senza ingiustificato ritardo. Il/i Responsabile/i del trattamento è/sono obbligato/i ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto/i a conoscenza della violazione.

3 I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando art. 75 del RGPD, sono i seguenti:

- danni fisici, materiali o immateriali, alle persone fisiche;
- perdita del controllo dei dati personali;
- limitazioni dei diritti, discriminazione;
- furto o usurpazione d'identità;

- perdite finanziarie, danno economico o sociale;
- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
- pregiudizio alla reputazione;
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale sanitari, giudiziari.

4 Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di far comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatasi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati elevati quando la violazione può, a titolo di esempio:

- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- riguardare categorie particolari di dati personali;
- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali di rischio (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e/o alle preferenze);
- comportare rischi imminenti o con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).

5 La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 del RGPD ed anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.

6 Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite anche se non comunicate alle Autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze, i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.



ART. 11

Rinvio

1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le norme attuative vigenti, nonché le norme di cui al D.Lgs. n.196/2013 in quanto compatibili con il RGPD.